



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Alle Organizzazioni sindacali
CGIL - FP
CISL-FP
UILPA

E,p.c. Alla Direzione Generale per l'esecuzione
Penale esterna e di messa alla prova
SEDE

OGGETTO: Prevenzione del contagio da coronavirus per il personale del DGMC. Nota del
13 marzo 2020. Chiarimenti

Con riferimento al comunicato indicato in oggetto in cui si esprime preoccupazione in relazione alla disposizione, contenuta nella nota m_dg.DGMC.12/03/2020.0015572.U di questo Dipartimento, in cui si indica l'accertamento di domicilio ex lege 199/2010 quale attività indifferibile che richiede la necessaria presenza del funzionario, si comunica quanto segue.

Si premette che questa amministrazione ha provveduto ad adeguare l'organizzazione degli Uffici alle più recenti indicazioni governative per il contenimento dell'emergenza epidemiologica contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020, individuando le attività indifferibili che possono essere svolte solo in presenza del personale dipendente, diramando indicazioni operative allo scopo di favorire nella maniera più ampia possibile l'accesso alla modalità di lavoro in forma agile.

L'accertamento di domicilio per l'accesso alla detenzione domiciliare ex legge 199/2010 è stato ricompreso nel novero dei procedimenti considerati indifferibili per gli Uffici di esecuzione penale esterna; ciò in quanto si tratta di attività che, poichè prodromiche all'accesso alla misura alternativa, rientrano tra i compiti precipui degli Uffici di esecuzione penale esterna. Appare utile, tuttavia, segnalare che, in questa fase emergenziale, era stata già data agli Uffici indicazione di operare, ove possibile, anche attraverso l'acquisizione di documenti presso le banche dati istituzionali o colloqui svolti in remoto, limitando i contatti diretti con l'utenza e le loro famiglie in fase di accesso domiciliare ai casi strettamente indispensabili.

Il nuovo D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto una disciplina transitoria, in vigore fino al 30 giugno 2020, per favorire, in un'ottica di deflazione degli Istituti penitenziari,

l'accesso alla misura della detenzione domiciliare, in deroga a quanto previsto dai commi 1,2 e 4 dell'art. 1 della 26 novembre 2010 n. 199.

Tra le novità introdotte, si segnala il disposto dell'art. 123, comma 6 D.L. 18/2020, nella parte in cui prevede che la Direzione dell'Istituto penitenziario è tenuta a trasmettere al Magistrato di Sorveglianza *"il verbale di accertamento dell'idoneità di domicilio redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria"*.

L'interpretazione letterale della disposizione impone, dunque, di utilizzare in via transitoria, fino al termine della fase emergenziale, il personale di Polizia Penitenziaria per accertare l'idoneità del domicilio ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale. Tale regime transitorio non esime, tuttavia, il personale in servizio presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, come già chiarito in precedenti disposizioni, dal prestare agli Istituti penitenziari la necessaria collaborazione in vista del più rapido ed efficace espletamento delle incombenze previste dalla nuova disciplina.

Questo Dipartimento provvederà a breve a diramare direttive a tutti gli Uffici dipendenti, per uniformare l'attività operativa alle nuove disposizioni normative.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Starita

